



**REGOLAMENTO**

<b>DESTINATARI</b>	Operai/e agricoli/e e florovivaisti iscritti al Cimmi che abbiano percepito un'indennità di malattia/infortunio/maternità a carico dell'Inps e dell'Inail o destinatari di un certificato con prognosi non sup. a 3 giorni (malattia) e 4 giorni (infortunio)
<b>TIPOLOGIA DELL'INDENNITÀ</b>	Integrazione contrattuale in aggiunta a quanto già corrisposto da INPS e/o INAIL o anticipato in busta paga per conto INPS agli OTI
<b>MISURA DELL'INDENNITÀ</b>	<p><u>ALIQUOTE PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE</u></p> <p><b>MALATTIA OTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o dal 1° al 3° giorno (carenza) il 90%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera utilizzata per la determinazione dell'anticipazione da parte del datore di lavoro;</li> <li>o dal 4° al 20° giorno il 40%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera utilizzata per la determinazione dell'anticipazione da parte del datore di lavoro;</li> <li>o dal 21° al 180° giorno il 23,34%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera utilizzata per la determinazione dell'anticipazione da parte del datore di lavoro;</li> </ul> <p><b>MALATTIA OTD</b> Per gli OTD con almeno 101 giornate lavorative effettuate nell'anno precedente a quello interessato all'integrazione si applica lo stesso trattamento economico di integrazione stabilito per gli OTI. Per gli OTD con meno di 101 giornate lavorate effettuate nell'anno precedente a quello interessato all'integrazione non viene pagato il periodo di carenza (CPL 23.07.96).</p> <p><b>DEGENZA OSPEDALIERA</b> Operai agricoli OTI e OTD con contratto di lavoro in essere iscritti al CIMMI e al FISA, con almeno 180 giornate lavorate nell'anno precedente è prevista un'indennità giornaliera di € 52,00 per i primi tre giorni di degenza ospedaliera senza intervento chirurgico.</p> <p><b>INFORTUNIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o dal 2° al 87° giorno il 30%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inail per la liquidazione delle sue competenze;</li> <li>o dal 88° al 365° giorno il 15%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inail per la liquidazione delle sue competenze;</li> </ul> <p><b>MATERNITÀ OBBLIGATORIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o per l'intero periodo di astensione il 10%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inps;</li> </ul> <p><b>MATERNITÀ FACOLTATIVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o per il periodo di astensione il 60%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inps.</li> </ul>
<b>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Copia carta identità del dichiarante</li> <li>o in caso di <b>MALATTIA</b>: <b>Operai a tempi indeterminato</b>: copia del certificato medico o n° protocollo e copia busta paga comprendente l'anticipo della liquidazione dell'indennità a carico INPS; <b>Operai a tempo determinato</b>: prospetto di pagamento dell'INPS (cassetto previdenziale del cittadino) dal quale risulta il periodo, i giorni indennizzati e la retribuzione media giornaliera utilizzata dall'INPS e copia della busta paga riferita al mese precedente l'evento;</li> <li>o in caso di <b>INFORTUNIO</b>: copia prospetto di liquidazione dell'INAIL e copia busta paga relativa al periodo della richiesta;</li> <li>o in caso di <b>MATERNITÀ (astensione obbligatoria e facoltativa)</b>: prospetto di pagamento dell'INPS dal quale risulta il periodo, i giorni indennizzati e la retribuzione media giornaliera utilizzata dall'INPS e copia della busta paga riferita al mese dell'evento.</li> </ul>
<b>CONDIZIONI PER RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE</b>	<p>Applicazione del contratto agricolo e florovivaistico della provincia di Brescia.</p> <p><b>Il Cimmi integra solo gli eventi in cui il lavoratore abbia rapporto di lavoro in essere.</b></p> <p>Il diritto ai trattamenti previsti dal C.P.L. è subordinato al riconoscimento dell'indennità economica per la malattia/infortunio/maternità da parte degli Enti assicuratori, all'iscrizione del lavoratore alla Cimmi e alla disponibilità della stessa.</p> <p>L'integrazione dell'indennità di infortunio sul lavoro si estingue nel termine di 3 anni dal giorno indicato sul prospetto di liquidazione Inail.</p>